

Giuseppe Capurso

L'impresa artigiana: problemi attuali e prospettive di riforma



Giappichelli

CAPITOLO I

L'IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443. – 3. L'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana. – 4. L'imprenditore artigiano: l'esercizio personale dell'attività. – 5. L'esercizio professionale e in qualità di titolare. – 6. L'assunzione della piena responsabilità dell'impresa. – 7. Lo svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. – 8. La funzione preminente del lavoro sul capitale. – 9. L'oggetto dell'attività di impresa. – 10. Il luogo in cui viene esercitata l'attività di impresa. – 11. Attività artigiane ad accesso controllato. – 12. I limiti dimensionali.

1. Introduzione.

A distanza di oltre trentacinque anni dall'introduzione della legge-quadro per l'artigianato (l. 8 agosto 1985, n. 443), il tema della disciplina dell'impresa artigiana, che aveva suscitato un ampio interesse da parte degli studiosi¹ nei primi anni successivi all'introduzione della normativa, è da tempo trascurato da parte della dottrina, mentre la giurisprudenza – soprattutto dopo le riforme della legge fallimentare degli anni 2006 e 2007 – affronta in particolare il tema del privilegio dei crediti dell'impresa artigiana, costantemente oggetto di numerose pronunce. Da qui l'idea di riprendere in esame

¹ Cfr., in particolare, le monografie di F. ZANLUCCHI, *Manuale dell'impresa artigiana*, Cedam, Padova, 2002; A. PATRONI GRIFFI, *Lezioni sull'impresa artigiana*, ESI, Napoli, 2002; G. DEL VECCHIO, *Lo statuto dell'impresa artigiana: la disciplina della legge-quadro e il riconoscimento della nuova s.r.l. artigiana*, Il Sole-24 ore, Milano, 2001; E. ROMAGNOLI, *L'impresa artigiana nella Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni (Legge n. 133 del 1997)*, Giappichelli, Torino, 1999; V. VITALETTI BIANCHINI, *L'impresa artigiana dopo la legge-quadro*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 1990; V. ALLEGRI, *Impresa artigiana e legislazione speciale*, Giuffrè, Milano, 1990; G. NICCOLINI, *La nuova impresa artigiana*, Giuffrè, Milano, 1986.

l'argomento, per verificare le principali problematiche tuttora irrisolte, anche in prospettiva dell'emanazione di una nuova normativa, che ridefinisca l'impresa artigiana, e le forme di pubblicità cui essa è soggetta, tenendo conto in particolare delle previsioni della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che, nella materia in questione, ha ridisegnato le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

2. La legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443.

Innanzitutto giova ricordare che l'art. 45, comma 2, Cost. dispone che “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato”. Dopo una serie di interventi normativi frammentari (l. 25 luglio 1952, n. 949, l. 19 gennaio 1955, n. 25, ecc.), era sentita l'esigenza di dare piena e chiara attuazione all'art. 45, comma 2, Cost., dettando una disciplina unitaria dell'impresa artigiana, in quanto i provvedimenti legislativi a favore del comparto artigiano mancavano di un elemento univoco e chiaro al quale fare riferimento: la definizione dell'impresa artigiana.

La prima disciplina completa dell'impresa artigiana venne dettata dalla l. 25 luglio 1956, n. 860². Non ci soffermeremo nell'esaminare tale legge, visto il lungo lasso di tempo da cui non è più in vigore, limitandoci, nell'illustrare la legge-quadro, a evidenziare alcune differenze che la contraddistinguono rispetto alla normativa previgente. Va subito evidenziato che la legge-quadro ha subito fra il 1997 e il 2001 due rilevanti modifiche, che concernono l'impresa artigiana costituita in forma di società. Infatti la l. 20 maggio 1997, n. 133³, modificando l'art. 3 della legge-quadro, ha introdotto la possibilità che l'impresa artigiana sia costituita anche in forma di società a responsabilità limitata unipersonale e di società in accomandita semplice (sul tema cfr. *infra*, Cap. II, § 4). Un'ulteriore, rilevante modifica è stata introdotta dall'art. 13, comma 2, l. 5 marzo 2001, n. 57⁴, il quale prevede espres-

² Sulla disciplina dettata da tale legge, si veda, per tutti, l'ampia monografia di P. GUALTIEROTTI, *L'impresa artigiana*, Giuffrè, Milano, 1977.

³ Cfr. G. GUERRIERI-A. ROSSI, *Commentario alla legge 20 maggio 1997, n. 133. Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio o di società in accomandita semplice*, a cura di A. Maffei Alberti, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, p. 1003 ss.

⁴ Cfr. AA.VV., *S.r.l. artigiana e autonomia statutaria*, *Atti del Convegno tenutosi a Sirnion il 19 e 20 maggio 2006*, *Quaderno del Notariato n. 18*, Ipsos, Milano, 2007.

samente la possibilità di costituire un'impresa artigiana anche in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale (su cui v. *infra*, Cap. II, § 5).

Soltanto a un primo e superficiale esame le modifiche introdotte possono apparire di scarsa rilevanza, mentre in realtà costituiscono un'innovazione epocale, in quanto per decenni si è sostenuto che l'impresa artigiana dovesse essere caratterizzata dalla responsabilità illimitata del titolare e dei soci, per cui le uniche forme utilizzabili – a parte l'ipotesi abbastanza infrequente della società cooperativa – potevano essere costituite dall'impresa individuale e dalla società in nome collettivo. Il legislatore, però, ha dovuto adeguarsi al mutare dei tempi, e, in particolare, all'esigenza, per gli imprenditori, di limitare la responsabilità patrimoniale mediante la costituzione di società, anche unipersonali, a responsabilità limitata, ferma restando l'esigenza della presenza di una serie di requisiti, sui quali ci soffermeremo in seguito (Cap. II, §§ 4 e 5), indispensabili perché la società in accomandita semplice e la società a responsabilità limitata possano essere qualificate artigiane.

Come è noto, nel nostro ordinamento non è ancora prevista la possibilità di costituire un'impresa individuale a responsabilità limitata, a differenza di quanto prevedono l'ordinamento francese, che ha disciplinato l'EIRL (*Entrepreneur à responsabilité limitée*)⁵ e, entro certi limiti, la legislazione spagnola⁶.

3. L'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana.

Se la l. 25 luglio 1956, n. 860, definiva soltanto l'impresa artigiana, per cui l'imprenditore artigiano veniva individuato come il soggetto esercente l'impresa artigiana, nella l. 8 agosto 1985, n. 443, l'art. 2 è rubricato "Imprenditore artigiano", mentre l'art. 3 è rubricato "Definizione di impresa artigiana". Se ci si aspetta di trovare chiarezza nel tenore delle due norme, le speranze sono destinate a fallire subito miseramente, dal momento che l'art. 2, comma 1, dispone che "è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana",

⁵ Sul tema ci sia consentito rinviare a G. CAPURSO-R. BENVENUTO, *Le società a responsabilità limitata in Francia, in Spagna e in Italia: un confronto e una postilla sulla struttura finanziaria della s.r.l. – L'entrepreneur à responsabilité limitée*, Edizioni Goliardiche, Trieste, 2020.

⁶ Cfr. la l. 27 settembre 2013, n. 14, che disciplina, tra l'altro, *El emprendedor de Responsabilidad Limitada – ERL*.

mentre, con sconcertante banalità, l'art. 3, comma 1, stabilisce che “è artigiana l'impresa (...) esercitata dall'imprenditore artigiano (...)”, tant'è che vi è chi, con pungente ironia, ha parlato di “ponderoso problema filosofico dell'uovo e della gallina”⁷. Se la tecnica legislativa non brilla certo per chiarezza, spetta all'interprete cercare di ricostruire dall'esame, in particolare, delle norme sopra citate, nonché di altre disposizioni della legge-quadro, gli elementi che caratterizzano, rispettivamente, l'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana.

In primo luogo va rilevato che, secondo l'opinione prevalente, l'impresa artigiana appartiene al *genus* delle imprese commerciali⁸, rientrando nella definizione dell'art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.: secondo questa tesi, ormai pressoché unanime, le imprese (o meglio gli imprenditori), sono agricole o commerciali, non essendovi spazio per un *tertium genus*, quello dell'impresa civile.

In quanto imprenditore, l'artigiano deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2082 c.c., e quindi l'attività che svolge deve essere organizzata. Secondo un'autorevole opinione⁹, però, l'organizzazione è uno pseudo

⁷ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), pp. 27-28; M. BIONE, *La nuova definizione di impresa artigiana*, in *Giur. comm.*, 1987, I, p. 702 ss.; P. SPADA, *La riforma dell'artigianato*, in *Giur. comm.*, 1981, I, p. 269 ss.

⁸ Questa tesi, sostenuta già da W. BIGIARI, *La “piccola impresa”*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 76 ss., è condivisa dai più illustri studiosi del diritto commerciale: *inter multos*, cfr. A. CETRA, in *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*, a cura di M. Cian, vol. I, Giappichelli, Torino, 2020, p. 61 ss.; ID., in *Manuale di diritto commerciale* a cura di M. Cian, Giappichelli, Torino, 2019, III ed., pp. 28-29; V. BUONOCORE, in *Manuale di diritto commerciale* a cura di V. Buonocore, Giappichelli, Torino, XIV ed., 2020, pp. 42-43; G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, IX ed., 2019, p. 30; F. GALGANO, *Diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, XIII ed., 2011, pp. 35-36; A. GENOVESE, *La nozione giuridica di imprenditore*, Cedam, Padova, 1990, p. 70 ss. e pp. 203-204; R. FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, Giuffrè, Milano, III ed., 1964, p. 82, nota *; A. DALMARTELLO, voce *Artigianato (dir. priv.)* in *Enc. dir.*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1958, p. 161 ss., a p. 166 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 533 ss. Sostengono che l'impresa artigiana non abbia natura commerciale, bensì civile, in particolare, P. GUALTIEROTTI, *op. cit.* (nt. 2), p. 43 ss. e p. 110 ss.; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, nel *Tratt. di dir. civ. it.* diretto da F. Vassalli, vol. X, t. I, Utet, Torino, 1974, p. 119 ss.; A. DE MARTINI, *Impresa artigiana e impresa industriale*, in *Studi in memoria di Lorenzo Mossa*, vol. I, Cedam, Padova, 1961, p. 482 ss. Per una recente rivisitazione del tema v. altresì N. RONDINONE, in *Diritto commerciale* a cura di L. De Angelis, Wolters Kluwer-Cedam, Padova, II ed., 2020, p. 51 ss.

⁹ Cfr. F. GALGANO, *op. cit.* (nt. 8) p. 31. Già secondo W. BIGIARI, *op. cit.* (nt. 8), p. 49 ss., p. 85 ss., il piccolo imprenditore, a differenza di quello non piccolo, può essere privo di organizzazione.

requisito, in quanto l'attività dell'imprenditore può essere autorganizzata, senza collaboratori e mezzi (o con mezzi modesti), venendo così a cadere ogni distinzione con la figura del lavoratore autonomo, di cui all'art. 2222 c.c. Anche se, ad avviso della dottrina prevalente¹⁰, il requisito dell'organizzazione costituisce l'elemento distintivo tra la figura dell'imprenditore e quella del lavoratore autonomo, vengono iscritte all'albo delle imprese artigiane, laddove ancora sussiste, imprese esercitate dal solo imprenditore e con scarsissimi mezzi¹¹.

4. L'imprenditore artigiano: l'esercizio personale dell'attività.

Iniziando il nostro esame dal testo dell'art. 2, comma 1, della legge-quadro, va rilevato che esso stabilisce innanzitutto che è imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana”. Soffermiamoci innanzitutto, sul significato della locuzione “esercizio personale”. La legge previgente non si esprimeva in termini così precisi, tanto che era stato posto il problema relativo alla possibilità di gestire l'impresa tramite una preposizione institoria. Se anche in passato la risposta era stata negativa, la nuova disposizione non può che confermare tale tesi¹².

Ci si chiede, altresì, se il carattere personale dell'attività sia compatibile, o meno, con lo svolgimento della stessa in una pluralità di sedi¹³. Secondo un'opinione¹⁴, l'impresa artigiana non potrà avere una sede secondaria ai sensi dell'art. 2197 c.c., poiché una sede secondaria presuppone la presenza di una rappresentanza stabile dell'imprenditore.

La prassi ammette invece che un'impresa artigiana possa avere più unità locali. A nostro avviso la risposta non può essere univoca, in quanto deve essere verificata la situazione caso per caso. Per esempio, deve essere consi-

¹⁰ Cfr. A. CETRA, in *Manuale di diritto commerciale*, cit. (nt. 8), pp. 15-16; E. DESANA, in *Lineamenti di diritto commerciale* a cura di G. Cottino, Zanichelli, Bologna, IV ed., 2020, p. 45; A. GENOVESE, *op. cit.* (nt. 8), p. 24 ss.; M. CASANOVA, *op. cit.* (nt. 8), p. 22 ss.; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, III ed., 1962, p. 177 ss. Ad avviso di G. PRESTI-M. RESCIGNO, *op. cit.* (nt. 8), p. 20, la contrapposizione fra le due tesi riguarda solo la distinzione fra lavoro autonomo e piccola impresa *ex art.* 2083 c.c., per cui il problema si stempera molto.

¹¹ V. in tal senso F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 33.

¹² Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 36.

¹³ In senso dubitativo cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 31.

¹⁴ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. loc. cit.*

derato artigiano l'acconciatore che svolga la propria attività alternando la propria presenza in due unità locali; il problema, ovviamente, non si pone per le società con più soci partecipanti al lavoro, che possono dirigere separatamente il personale, ciascuno in una unità locale.

Un'eccezione al principio, secondo il quale l'imprenditore artigiano deve dirigere personalmente i dipendenti, è costituita dall'art. 4, comma 2, n. 2), della legge-quadro, in cui si prevede che l'impresa artigiana possa avere come dipendenti anche lavoratori a domicilio, che non possono essere diretti personalmente dall'imprenditore.

5. L'esercizio professionale e in qualità di titolare.

Al paragrafo precedente abbiamo visto che l'art. 2, comma 1, della legge-quadro dispone, altresì, che l'impresa artigiana debba essere esercitata "professionalmente e in qualità di titolare". Come è noto, la professionalità è un elemento che deve caratterizzare tutti gli imprenditori: infatti, *ex art.* 2082 c.c. "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica (...)". E, riguardo all'imprenditore, per professionalità si intende la continuità, la abitudine dell'esercizio dell'attività.

Con riferimento all'imprenditore artigiano, ci si è chiesti se l'avverbio "professionalmente" costituisca un semplice pleonismo, in quanto la professionalità è un elemento caratterizzante ogni imprenditore, o se esso debba essere interpretato in un senso diverso e più pregnante. Per meglio affrontare la questione, si ritiene opportuno menzionare due altre disposizioni, contenute, rispettivamente, nell'art. 2, comma 4, e nell'art. 3, comma 5, della legge-quadro.

L'art. 2, comma 4, stabilisce che "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali".

L'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge, dispone che "l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".

A tale proposito giova ricordare che qualificata dottrina¹⁵ ritiene che l'imprenditore artigiano, a differenza degli altri tipi di imprenditore, sia sostanzialmente assimilabile, sotto gli aspetti che ora andiamo ad analizzare, al libero professionista: a quest'ultimo viene richiesta una particolare perizia professionale, che comporta una valutazione più rigorosa della diligenza nel-

¹⁵ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 36.

l'adempimento dell'attività. Non è infatti sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia, ma una diligenza qualificata, commisurata alla perizia che la professione richiede.

Secondo tale tesi¹⁶, analoghe conclusioni dovrebbero essere estese all'artigiano, che deve essere in possesso delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per l'esercizio della propria attività, e ciò, come nel caso del professionista, per una adeguata tutela della clientela.

A conferma di tale assunto¹⁷ vengono citati pure i già ricordati artt. 2, comma 4, e 3, ultimo comma, ultimo periodo, della legge-quadro, ai sensi del quale "l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana". E tale divieto viene collegato con l'impossibilità di prestare in più di un'impresa la propria attività professionale.

Per quanto concerne, in particolare, il riferimento all'art. 2, comma 4, esso potrebbe però fare propendere per la tesi opposta: infatti, se per l'accesso a determinate attività è previsto che il possesso di particolari competenze professionali venga previamente accertato e riconosciuto con atto amministrativo, in sede di elaborazione della legge-quadro non è stata accolta l'introduzione della patente di mestiere, consistente in un generalizzato controllo amministrativo preventivo sul possesso, da parte di tutti gli imprenditori, di specifici requisiti professionali, riferiti alle attività dagli stessi svolte.

Al termine di questa disamina, riteniamo preferibile la tesi secondo la quale l'avverbio "professionalmente" costituisca un semplice pleonismo, frutto del modo di esprimersi ridondante e impreciso usato dal legislatore: infatti, come abbiamo sopra ricordato, in sede di elaborazione della legge-quadro non è stata accolta la proposta di introdurre la patente di mestiere, sicché l'accesso all'attività artigiana è libero, fatta eccezione per l'esercizio delle "particolari attività" previste dall'art. 2, comma 4, della legge-quadro.

Con riferimento alla locuzione "in qualità di titolare", si ritiene che essa sia dovuta al linguaggio atecnico che caratterizza tutti gli articoli della legge-quadro e che è determinato dall'origine politico-sindacale del testo stesso¹⁸. Non sembra invece ipotizzabile che la locuzione in oggetto si con-

¹⁶ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 37; In senso contrario v. F. CAVAZZUTI, in F. CAVAZZUTI-A. MAFFEI ALBERTI *Commentario alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)*, sub art. 2, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1986, p. 1016 ss., a p. 1042; F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), pp. 35-36.

¹⁷ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 33.

¹⁸ In tal senso V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 42.

trapponga all'ipotesi dell'esercizio dell'attività artigiana tramite un prestanome¹⁹.

6. L'assunzione della piena responsabilità dell'impresa.

L'art. 2, comma 1, della legge-quadro dispone, altresì, che l'imprenditore artigiano assuma "la piena responsabilità" dell'impresa "con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione". Anche qua ci troviamo di fronte a un linguaggio politico-sindacale, in quanto, come è stato acutamente osservato²⁰, la responsabilità non si assume, ma "cade addosso", essendo una mera conseguenza dello svolgimento di un'attività di impresa.

7. Lo svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

È questo uno dei punti focali della legge-quadro, sul quale dottrina e giurisprudenza non sono affatto concordi, sotto una molteplicità di profili: esaminiamoli con ordine.

Innanzitutto il lavoro che l'imprenditore svolge nel processo produttivo, secondo una prima teoria²¹, deve essere prevalente rispetto a quello svolto, sempre nell'ambito dell'impresa, ad altri fini, quali quello di tipo dirigenziale, gestionale e amministrativo, per cui il giudizio di prevalenza non deve essere frutto di un raffronto fra le attività esercitate nell'ambito dell'impresa e quelle eventualmente svolte al di fuori dell'impresa. E per quanto concerne la locuzione "processo produttivo", essa non ha riferimento esclusivo all'attività di produzione di beni, ma anche al "processo produttivo" di servizi; a conferma dell'utilizzo di tale terminologia si può menzionare pure l'art. 2195, comma 1, n. 1, c.c., ove si parla di "attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi". In conclusione, secondo questa opinione, il requisito consiste "nello svolgimento, in misura prevalente, da parte

¹⁹ Su questo tema cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), pp. 40-42.

²⁰ Cfr. P. SPADA, *op. cit.* (nt. 7), p. 270.

²¹ Cfr. M. PERASSI, *La nuova legge-quadro sull'artigianato*, in *Giur. comm.*, 1986, I, p. 1084 ss., a p. 1085; V. ALLEGRI, *op. cit.*, (nt. 1), pp. 44-47. In senso parzialmente diverso pare F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042.

del titolare, del lavoro (...) nell'attività in cui consiste l'impresa artigiana esercitata"²².

Questa tesi pare preferibile, in considerazione del tenore letterale della norma, a quella, sostenuta da autorevole dottrina²³, secondo la quale l'imprenditore, per essere qualificato artigiano, deve dedicare la maggior parte della propria attività lavorativa all'impresa: una conferma di tale tesi sarebbe desumibile dall'art. 3, ultimo comma, che dispone che l'imprenditore artigiano non possa essere titolare di più imprese artigiane. Il divieto in esame andrebbe esteso anche alla partecipazione alle società artigiane in qualità di socio che partecipa al lavoro, in quanto il requisito della prevalenza è richiesto dalla legge anche per la figura del socio partecipante al lavoro. La partecipazione dell'artigiano a imprese non artigiane sarebbe invece libera, purché non gli impedisca di lavorare prevalentemente nell'impresa artigiana.

Ci si è interrogati, già sotto il vigore della l. n. 860/1956, sul significato dell'inciso "anche manuale".

Alcuni²⁴, infatti, lo hanno interpretato in senso concessivo, equivalente ad "anche se solo manuale", mentre per altri²⁵ l'inciso doveva essere interpretato nel senso che fosse necessaria la partecipazione dell'imprenditore al lavoro manuale. Quest'ultima opinione risultava prevalente.

E tale interpretazione, da ritenersi condivisibile, è stata ribadita²⁶ anche con riferimento alla legge-quadro, pur ammettendosi che il lavoro manuale, anche se continuativo, possa essere secondario rispetto a quello di direzione e organizzativo e che la manualità comprenda "qualunque attività di tipo fisico, compresi la guida o il controllo tecnico di una macchina"²⁷.

²² Così V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 45; in senso analogo G. DEL VECCHIO, *op. cit.* (nt. 1), p. 17 ss.

²³ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1) p. 39 ss., sulla scia di F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042 e di G. GUERRIERI, *op. cit.* (nt. 3), p. 1018 ss.

²⁴ Cfr. A. FORMIGGINI, *Sul lavoro "anche manuale" del titolare di un'impresa artigiana*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, II, p. 373 ss., a p. 379.

²⁵ Cfr. P. GUALTIEROTTI, *op. cit.* (nt. 2), p. 62.

²⁶ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 43 ss.; V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 52 ss.; F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042; M. BIAGI, *La nuova legge quadro per l'artigianato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, I, p. 493 ss., a p. 510 ss. Ritiene indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo sufficiente che svolga un'attività anche di tipo amministrativo, Cass., 9 luglio 2019, n. 18394, in *DeJure*. In senso conforme cfr. Cass., 22 dicembre 2011, n. 28431, in *DeJure*.

²⁷ Così, V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 55.

Non è invece necessario che l'artigiano lasci la propria "impronta" nella sua opera²⁸: questo requisito, infatti, non è richiesto dalla legge e, come vedremo in seguito, l'attività dell'impresa artigiana può anche essere quasi totalmente automatizzata.

Sempre in termini di prevalenza, si è affermata la prorompente portata innovativa costituita dalla legge-quadro: secondo tale tesi²⁹, infatti, mentre la l. n. 860/1956 (art. 1, comma 1, lett. b), esprimeva un'organizzazione dell'impresa basata sulla prevalenza del lavoro dell'artigiano e di quello dei suoi familiari sull'apporto di lavoro altrui, nella legge-quadro per l'impresa artigiana individuale scompare ogni riferimento alla prevalenza del lavoro dell'artigiano su quello altrui, mentre esso resta nella disciplina della società artigiana (in nome collettivo e cooperativa). Sul tema cfr., *amplius*, Cap. II, § 2.

Molto discusso è pure il rapporto fra l'art. 2083 c.c. e la legge-quadro. Per una prima tesi³⁰, il concetto di prevalenza di cui all'art. 2, comma 1, della legge-quadro è ben diverso da quello previsto dall'art. 2083 c.c., secondo il quale il lavoro del piccolo imprenditore e dei suoi familiari deve essere prevalente sul lavoro dei collaboratori dell'imprenditore. Nella legge-quadro, come si è visto in precedenza, non sarebbe invece previsto che il lavoro dell'imprenditore artigiano sia prevalente rispetto a quello dei suoi collaboratori³¹.

Per cui vi è chi³², partendo dal problema relativo all'unitarietà, o meno, della figura del piccolo imprenditore, afferma che nel nostro ordinamento esistono due figure concentriche di artigiano: all'interno della prima figura, disciplinata dalla legge-quadro, sarebbe individuabile una seconda categoria, più ristretta, per cui l'artigiano sarebbe piccolo imprenditore soltanto quando l'attività di impresa individuale sia svolta con prevalenza del lavoro suo e dei suoi familiari sul lavoro dei dipendenti.

Queste ultime affermazioni risentono del momento storico in cui il problema si è posto, e cioè quello in cui si cercava di individuare il piccolo imprenditore, e in particolare l'artigiano, non soggetto a fallimento, quando l'alternativa era costituita dalla definizione di cui all'art. 2083 c.c. e quella, più ampia, fornita dalla legge-quadro. Sul tema cfr. *infra*, Cap. IV, § 1.

²⁸ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), pp. 44-45; G. DEL VECCHIO, *op. cit.* (nt. 1), p. 18 ss.

²⁹ Cfr. F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042.

³⁰ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 47.

³¹ Così V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 47.

³² Cfr. A. MAFFEI ALBERTI, in *Commentario alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)*, a cura di F. Cavazzuti e A. Maffei Alberti, *sub* art. 2, *cit.* (nt. 16), p. 1040.

8. La funzione preminente del lavoro sul capitale.

Ma il problema principale, in tema di prevalenza, è determinato dalla disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge-quadro, secondo la quale "è artigiana l'impresa che (...) è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci (...) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale". Una norma analoga si rinveniva anche nella l. n. 860/1956, e gli interpreti, salvo qualche rara eccezione, hanno sostenuto sotto la vigenza della precedente legge, e ribadiscono³³ ora che la disposizione che prevede la preminenza del lavoro sul capitale non possa non trovare applicazione anche all'impresa individuale, in quanto, contrariamente opinando, la norma sarebbe quanto meno di dubbia costituzionalità.

Nell'ambito dei sostenitori di tale tesi, però, vi è chi³⁴ afferma che nell'impresa artigiana il lavoro che deve essere prevalente sul capitale non è soltanto quello dell'imprenditore (o quello della maggioranza dei soci), ma il lavoro dell'imprenditore sommato a quello dei suoi collaboratori. Altri³⁵, invece, è dell'avviso che il criterio della prevalenza del lavoro sul capitale debba prendere in considerazione soltanto il lavoro dell'imprenditore artigiano (o quello della maggioranza dei soci).

Secondo un'altra opinione³⁶, la norma prevede che il lavoro dell'imprenditore artigiano sia prevalente nell'ambito della sua attività personale, ma non necessariamente nell'attività d'impresa.

Ma se davvero si deve fare un confronto, esso dovrebbe essere effettuato fra termini omogenei, e lavoro e capitale certo non lo sono, per cui esatta-

³³ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p.48; V. DENOZZA, *Imprese artigiane e decentramento produttivo*, in *Giur. comm.*, 1976, I, p. 810 ss., a p. 827; G. SANTINI, *Il piccolo imprenditore commerciale e la sua concreta identificazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, p. 4 ss., a p. 25. *Contra* A. DE MARTINI, *op. cit.* (nt. 8), p. 517; A. FORMIGGINI, *L'impresa artigiana*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, II, p. 316 ss., a p. 336 ss.

³⁴ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.*, (nt. 1), p.48.

³⁵ Cfr. M. BIN, *Impresa artigiana*, in *Contr. e impr.*, 1986, I, p. 227 ss., a p. 237; M. BIA-
GI, *op. cit.* (nt. 26), p. 512.

³⁶ In questo senso A.R. ADIUTORI, *Prime note sull'impresa artigiana nella L. 8 agosto 1985, n. 443*, in *Giur. merito*, 1988, IV, p. 178 ss., a p. 186, che riprende il pensiero di F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042.

mente è stato osservato³⁷ che un raffronto fra lavoro (nel senso di costi?) e giro d'affari, o investimenti in beni strumentali, risulterebbe scarsamente significativo.

Per cui è stata tratta la conseguenza che debba trattarsi di un principio di preminenza “di funzione, quindi da pensarsi in termini qualitativi, non quantitativi”³⁸, o per dirla con le parole di Allegri³⁹, che “il termine qualitativo di riferimento non può allora che essere l’oggetto dell’attività stessa: intendendosi per prevalente ciò che attiene all’esercizio primario dell’attività, secondario ciò che ad essa è strumentale, prescindendo dai rispettivi valori economici”. Per cui, sempre citando l’esempio fatto da Allegri, l’orafo sarà sempre artigiano, a prescindere dai costi sostenuti per l’acquisto della materia prima.

Sulla tematica della preminenza del lavoro sul capitale avremo modo di ritornare in modo più diffuso quando ci soffermeremo sulle società artigiane (cfr. *infra*, Cap. II, § 2) e sul privilegio accordato ai crediti dell’impresa artigiana (cfr. *infra*, Cap. V).

9. L’oggetto dell’attività di impresa.

L’art 3, comma 1, della legge-quadro, dispone che l’impresa artigiana “abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (...)”. Facendo un confronto con la l. n. 860/1956, si nota subito che è scomparso l’inciso “di natura artistica od usuale”, che tanto aveva fatto discutere e che aveva consentito alla dottrina di individuare un secondo requisito, ulteriore rispetto a quello costituito dalla partecipazione del titolare al lavoro, anche manuale, per operare una distinzione fra l’impresa artigiana e quella industriale⁴⁰.

La dizione della l. n. 860/1956 sembrava finalizzata, *ante litteram*, a escludere dalle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, tutte le imprese che “inserite nei processi di decentramento produttivo, altro non fossero che reparti staccati della grande impresa”⁴¹.

³⁷ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 50. Giudica “labile” il criterio della prevalenza del lavoro sul capitale F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1042.

³⁸ Così M. BIN, *op. cit.* (nt. 35), p. 236.

³⁹ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 50.

⁴⁰ Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 57.

⁴¹ Così F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1049. Sul tema del decentramento produttivo v. V. DENOZZA, *op. cit.* (nt. 33), p. 810 ss.

È comparso, invece, un nuovo inciso, dopo la parola “beni”, e precisamente “anche semilavorati”, che sembra destinato a sfumare (ulteriormente) le differenze fra impresa artigiana e impresa industriale.

L'introduzione di questo inciso, secondo la dottrina⁴², comporta un sensibile ampliamento delle attività che possono costituire oggetto dell'impresa artigiana, anche se si è cercato di circoscrivere tale allargamento, affermando la necessità che “anche nelle produzioni organizzate per fasi, al termine della fase affidata all'impresa artigiana si possa tecnicamente parlare di prodotto”⁴³, per cui anche il semilavorato dovrebbe essere in possesso delle caratteristiche artigianali, nel senso ricordato nei paragrafi che precedono.

Tesi che, per quanto autorevolmente sostenuta, pare alquanto ardita, e comunque in precedenza non accolta (cfr. *supra*, § 7). In proposito, pensiamo, per esempio, alle decine di imprese, regolarmente iscritte al competente albo delle imprese artigiane, che, nel distretto della sedia in provincia di Udine, effettuano esclusivamente attività di curvatura o levigatura di pezzi di legno, che poi verranno assemblati fino a costituire una sedia, in una almeno cinquantennale attività che vede la produzione di una sedia articolata in una pluralità di fasi, svolte da imprese destinate a realizzare una sola di tali fasi, e dove sono estremamente rare le imprese, in genere di dimensioni non piccole, che realizzano interamente il prodotto finito.

A noi pare, pertanto, che la disposizione in esame ricalchi, nella sostanza, quanto disposto dall'art. 2195, comma 1, n. 1, c.c., dove si rinviene, in aggiunta, e dopo il termine “attività”, il solo aggettivo “industriale”, che, ad avviso unanime della dottrina, non va interpretato in senso tecnico: l'attività industriale si contrappone all'attività agricola e comprende, quindi, anche l'attività di produzione di beni o di servizi svolta da un'impresa artigiana⁴⁴.

Una caratteristica ulteriore dell'attività artigiana si evince dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge-quadro, che individua i limiti dimensionali per le imprese artigiane che lavorano in serie con lavorazione “non del tutto automatizzata”. La locuzione sostituisce quella della “non completa meccanizzazione”, contenuta nella l. n. 860/1956. Secondo una prima opinione⁴⁵ i termini “meccanizzazione” e “automazione” sono sinonimi, mentre ad avvi-

⁴² Cfr. V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 59; F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1050.

⁴³ Così V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 60.

⁴⁴ Cfr. per tutti, F. GALGANO, *op. cit.* (nt. 8), p. 36 ss.

⁴⁵ Cfr. M. BIN, *op. cit.* (nt. 35), p. 239; M. BIAGI, *op. cit.* (nt. 26), p. 506 ss.; F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1054.

so di altri⁴⁶ il termine “automazione” sarebbe meno restrittivo di quello precedente. In ogni caso “il termine automazione designa normalmente quelle ipotesi di organizzazione del lavoro nelle quali non residua alcuna attività condotta dall'uomo se non quella relativa all'avvio e all'arresto della macchina e del controllo visivo”⁴⁷.

La dottrina⁴⁸ ritiene, inoltre, che non possano essere considerate artigiane le imprese che offrono servizi non personali, consistenti nell'uso di beni, come, per esempio, il noleggio di auto senza conducente.

Dopo una definizione dell'oggetto in senso positivo, nell'art. 3, comma 1, della legge-quadro segue una nutrita elencazione in senso negativo: “(...) escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”.

L'esclusione delle attività agricole non sembra porre particolari problemi, tenuto conto del nuovo testo dell'art. 2135 c.c., così come nemmeno l'esclusione delle attività di intermediazione nella circolazione dei beni, che sono quelle proprie del commercio: le attività ausiliarie di queste ultime vanno individuate⁴⁹ in quelle esercitate da agenti di commercio, agenti marittimi, mediatori, ecc.

Un problema è stato sollevato in ordine all'individuazione delle “attività di prestazione di servizi commerciali”: a parte la considerazione che il termine “commerciale” non può essere inteso in senso tecnico-giuridico⁵⁰, secondo alcuni le attività escluse dall'ambito artigiano sarebbero quelle rientranti nel c.d. terziario avanzato⁵¹, cioè quelle attività di servizi aventi preva-

⁴⁶ Cfr. G. DEL VECCHIO, *op. cit.* (nt. 1), p. 103 ss.

⁴⁷ Così M. BIN, *op. loc. cit.*, seguito da F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 47. Secondo Cass., 28 ottobre 2009, n. 20943, in *DeJure*, il concetto di produzione in serie non fa riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma al tipo di sistema produttivo utilizzato, nel senso che il prodotto in serie è quello per il quale sia determinante l'uso della macchina, pur essendo comunque necessario l'intervento dell'uomo, oltre che per la conduzione dei macchinari, anche per l'effettuazione diretta di alcune fasi della lavorazione. Anche nell'ambito delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, l'art. 1, comma 1, lett. a), punto 1, del d.p.r. 25 maggio 2001, n. 288, sul quale v. *infra*, § 12, ammette lo svolgimento di singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione. Su quest'ultimo tema, cfr. Cass., 4 febbraio 2014, n. 2463, in *DeJure*.

⁴⁸ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), pp. 65-66.

⁴⁹ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 68; G. DEL VECCHIO, *op. cit.* (nt. 1), p. 83 ss.

⁵⁰ Così F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1058.

⁵¹ In tal senso F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 67; G. DEL VECCHIO, *op. cit.* (nt. 1), p. 84

lente contenuto intellettuale⁵², quali ricerche di mercato, assistenza ai clienti, scelta dei mezzi di comunicazione, selezione del personale, ecc. Tesi, peraltro, non unanimemente condivisa, in particolare da chi⁵³ svaluta il contenuto di “manualità” del lavoro artigiano, anche in considerazione delle dimensioni che l'impresa artigiana può assumere. Va altresì ricordato che, secondo un'autorevole opinione⁵⁴, chi esercita attività che non rientrano fra le professioni “protette”, può ben svolgerle in forma imprenditoriale, e a tal fine rientrerà fra gli imprenditori commerciali di cui all'art. 2195, comma 1, c.c.

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in base alla vigente normativa, rientrano tra le attività di cui al n. 2 dell'art. 2195, comma 1, c.c.; saranno imprese artigiane, però, e come tali tenute all'iscrizione nell'apposito albo, quelle che, nel luogo di produzione, esercitino la vendita al pubblico dei soli alimenti o bevande che costituiscono oggetto della loro produzione⁵⁵: esempi tipici sono quelli delle gelaterie che producono il gelato, delle pasticcerie, delle pizzerie al taglio, delle gastronomie e delle rosticcerie che vendono i propri prodotti nei locali di produzione, o annessi agli stessi. Sul tema v., *amplius*, Cap. III, § 2.

Ci si è chiesti, infine, se l'ultima locuzione dell'elenco in esame, “salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”, sia riferita soltanto alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o vada anche riferita alle altre attività citate in precedenza. Quest'ultima tesi⁵⁶ pare preferibile, tenuto anche conto del plurale “siano” utilizzato dalla norma, che non può essere riferito alla sola somministrazione.

Se a prima vista può apparire netta la distinzione fra esercizio delle professioni intellettuali e svolgimento dell'attività di impresa, approfondendo la tematica e prendendo in esame soprattutto alcune professioni intellettuali sviluppatesi in tempi recenti, è possibile rilevare che il limite di demarcazione non è sempre chiaro.

A tal fine prendiamo le mosse dal testo dell'art. 2229, comma 1, c.c., secondo il quale “la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”. Da tale

ss.; V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 64; M. BIN, *op. cit.* (nt. 35), p. 234; A.R. ADIUTORI, *op. cit.* (nt. 36), p. 185.

⁵² Così M. BIN, *op. cit.* (nt. 35), p. 234.

⁵³ È questa l'opinione di F. CAVAZZUTI, *op. cit.* (nt. 16), p. 1058.

⁵⁴ Cfr. F. GALGANO, *op. cit.* (nt. 8), p. 18.

⁵⁵ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 69.

⁵⁶ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 70 ss.; V. ALLEGRI, *op. cit.* (nt. 1), p. 65.

norma si desume che non sempre le professioni intellettuali sono attività protette, come confermato dal testo dell'art. 2231, comma 1, c.c., il quale dispone che l'esercizio dell'azione del professionista, finalizzata al pagamento della sua retribuzione, è subordinata all'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, quando l'iscrizione stessa è condizione per l'esercizio della professione.

Per le professioni intellettuali non protette, espressamente previste dal codice civile, non esiste un criterio formale di distinzione dall'attività di impresa, e tutti i criteri sostanziali proposti da dottrina e giurisprudenza si prestano a fondate critiche, sicché pare condivisibile l'opinione di chi⁵⁷ afferma che si debba procedere prendendo in esame ogni singolo caso.

In primo luogo vi è una nutrita serie di attività per lo svolgimento delle quali è previsto il possesso di requisiti professionali, e spesso pure l'iscrizione in appositi albi, elenchi, registri, senza che siano previsti ordini o collegi professionali: in tali ipotesi è in genere la legge che regola tali attività a precisare se possono essere qualificate come attività di impresa, anche artigiana, o meno (v. *infra*, § 11). Le attività di odontotecnico e di ottico rientrano normalmente nell'attività di impresa, e spesso sono esercitate da imprese artigiane, mentre per altre attività, quali l'elaborazione di dati e l'assistenza informatica, non sempre risulta agevole la classificazione.

Secondo un'autorevole opinione⁵⁸ le professioni intellettuali non protette potrebbero essere esercitate in forma professionale o in forma imprenditoriale: se il soggetto, che svolge la propria prestazione, opta per un contratto d'opera è un professionista intellettuale, mentre se sceglie un contratto d'appalto assume la veste di imprenditore.

Bisogna altresì ricordare che vi sono dei casi in cui il professionista intellettuale diventa pacificamente imprenditore: infatti l'art. 2238, comma 1, c.c. dichiara applicabile all'esercizio di attività intellettuali anche il Titolo II del Libro V, "se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d'impresa". E gli esempi che vengono costantemente ricordati dalla dottrina sono quelli del medico titolare di una clinica, nella quale presta anche la propria attività professionale, e dell'insegnante titolare di una scuola in cui svolge pure la propria attività didattica.

⁵⁷ Cfr. F. ZANLUCCHI, *op. cit.* (nt. 1), p. 81.

⁵⁸ Cfr. F. GALGANO, *op. cit.* (nt. 8), p. 18.